



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE DECENTRAMENTO,
SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
SERVIZIO BIBLIOTECHE
TEL. 011 01129818 – 011 01129852 - 011 01129825**

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

RICHIESTA DI OFFERTA

**OGGETTO: FORNITURA CONTENITORI DI PLASTICA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. CIG.:
8536751DC5.**

SOMMARIO

- [ART. 1 MODALITA' DI GARA](#)
- [ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA](#)
- [ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA](#)
- [ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA](#)
- [ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA](#)
- [ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA](#)
- [ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA](#)
- [ART. 9 SUBAPPALTO](#)
- [ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA](#)
- [ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE](#)
- [ART. 12 IMPEGNO PREZZI](#)
- [ART. 13 PERSONALE](#)
- [ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA](#)
- [ART. 15 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE](#)
- [ART. 16 PENALITA'](#)
- [ART. 17 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO](#)
- [ART. 20 RECESSO](#)
- [ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI](#)
- [ART. 22 ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO](#)
- [ART. 23 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO](#)
- [ART. 25 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 26 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI](#)

- [ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE](#)
- [ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)
- [ART. 29 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)

ALLEGATI

Allegato 1 - Modello di istanza

Allegato 2 - Dichiarazione di ottemperanza

Allegato 3 - Patto di integrità

Allegato 4 - Attestazione regolare esecuzione

Allegato 5 - DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

Allegato 6 - Certificato verifica di conformità

Allegato 7 - Logo

**ART. 1
MODALITA' DI GARA**

1. La Città di Torino intende procedere all'acquisto della fornitura in oggetto con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120/2020 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Le Condizioni del Contratto per la fornitura in oggetto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative all'iniziativa "Beni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

**ART. 2
OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di contenitori di plastica per il trasporto e la conservazione di materiale documentario.
2. Le specifiche e le caratteristiche tecniche sono esplicitate al successivo art. 10
3. La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.
4. Per quanto non espressamente previsto nelle succitate norme, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
5. La prestazione principale è costituita da: fornitura di contenitori; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

**ART. 3
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

1. La fornitura oggetto del presente appalto - decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art.32 comma 13 D.Lgs 50/2016, ove ne ricorra la necessità e comunque fino all'esaurimento dell'importo previsto nella presente procedura per la durata di sei mesi.
2. L'importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura descritta all'art. 2, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta complessivamente a Euro 155.000,00 (€ 127.049,18 oltre IVA pari a € 27.950,82).
3. Nel prezzo offerto si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto.
6. L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

4.1 Soggetti ammessi a partecipare

4.1.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dall'art.45 e dai successivi artt. 47 e 48.

4.2 Modalità di partecipazione:

I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato **(Allegato 1)**.
- Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato alla presente RDO **(Allegato 2)**;
- Offerta economica (data dal sistema MEPA);
- Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta **(Allegato 3)**.
- Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- D.G.U.E debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato **(Allegato 5)** che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente in formato pdf.p7m.

4.3 PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART . 5

ONERI PER LA SICUREZZA

1. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

3. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di fornitura senza installazione.

ART. 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'Amministrazione procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 2 e 2 bis del D. Lgs. 50/2016; è fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 comma 6 del medesimo decreto legislativo.
3. **L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**
4. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
6. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.
7. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
8. L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

ART. 7

GARANZIA PROVVISORIA

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 120/2020 non sarà richiesta la costituzione della garanzia provvisoria

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

1. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) salvo quanto previsto al comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
3. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 31 comma 5 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di indicazione dell'intento il subappalto non sarà autorizzato.
2. Come previsto nel patto di integrità, sottoscritto dall'offerente, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).
3. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. Contenitori sovrapponibili in polipropilene:

Caratteristiche tecniche generali

- Lunghezza: 60 cm;
- Larghezza: 40 cm;
- Altezza: da 40 a 45 cm;
- Ogni contenitore dovrà essere dotato di coperchio rimovibile a tenuta di infiltrazioni d'acqua.
- Ogni contenitore dovrà essere dotato di maniglia esterna sui due lati corti non passante protetta da conchiglia per presa verticale e dovrà essere termoformato per protezione della polvere che permetta la sovrapposizione di altri contenitori;
- I contenitori dovranno essere inseribili l'uno nell'altro, una volta rimosso il coperchio, per facilitare l'immagazzinaggio dei vuoti.

Caratteristiche minime richieste

- Impilabilità con coperchio: fino a 5 contenitori pieni;
- Portata di carico: non inferiore ai 60 kg;
- Resistenza termica: da -10 a +100 gradi centigradi.

Lavorazione liscia per facilitare le operazioni di pulizia;

Resistenza chimica a acidi, grassi e solventi.

I contenitori dovranno essere del colore RAL 5002 e riportare sui due lati esterni più lunghi una impressione a caldo (colore RAL 1023) del logo, di cui si allega esempio (all.n. 7). Il logo dovrà essere delle seguenti dimensioni: circa 13 cm di lunghezza e 2,5 cm. di altezza. Ogni contenitore dovrà essere dotato di coperchio rimovibile a tenuta di infiltrazioni d'acqua.

I coperchi dovranno essere del RAL 1023 e riportare all'esterno una impressione a caldo (colore RAL 5002) del logo di cui si allega esempio (all.n. 7).

I contenitori e i relativi coperchi dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di atossicità e di sicurezza antincendio

2. le spese d'imballo, trasporto, eventuali oneri doganali e consegna presso i locali delle Biblioteche Civiche torinesi debbono intendersi a totale carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 11

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

11.1 Presentazione Documenti

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA :

a) **la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.**

2. l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di dette verifiche e nel caso di difformità da quanto richiesto nel presente Capitolato o dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

11.2 Tracciabilità flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

11.3 Comunicazione nominativo Referente

1. **La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Referente"**, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

11.4 Mancata conclusione del rapporto contrattuale

1. Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

11.5 Modalità e tempi di esecuzione

1. L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

11.6 Consegna:

1. Le spese di consegna si intendono a totale carico delle ditte risultate aggiudicatarie.

ART. 12

IMPEGNO PREZZI

1. Il prezzo sarà impegnativo per tutta la durata della fornitura e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale

ART. 13

PERSONALE

1. L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 14

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

2. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 D.lgs. 50/2016.

ART. 15

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del procedimento, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del bene.

2. La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

4. Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

5. Il RUP sulla base delle informazioni fornite dai Referenti, di cui al comma 1, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (**All. 6**).

6. Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

7. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.

8. In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

9. In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

10. **E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.**

ART. 16

PENALITA'

1. La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

2. Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all'applicazione di penali.
 3. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.
 4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.
 5. Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
 6. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.
 7. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
- Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione (**all. n. 4**).
8. Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
 9. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").
 10. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere la fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.
 - 11. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.**

ART. 17 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

- a) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura; b) lo stato di avanzamento della fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti della fornitura la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, la fornitura possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- b) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione della fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale:

- a) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti della fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti della fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE:

1. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

2. Il RUP provvede agli adempimenti di cui all'art. 108 Lgs. 50/2016.

3. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 108.

4. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 19

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

1. L'ordinazione costituirà impegno formale per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

2. Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a. alla verifica di conformità delle prestazioni,
- b. alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

3. Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

4. Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

5. In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

6. La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- a. codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **UB04GI**.
- b. numero CIG
- c. n. determinazione di impegno e n. ordine
- d. codice IBAN completo
- e. data di esecuzione o periodo di riferimento

7. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

8. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

9. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della fornitura (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della Ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

10. Ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 50/2016, relativo alla ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori:

11. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

12. In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016.

ART. 20 RECESSO

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.

ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

1. La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

2. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

3. La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

ART. 22

ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
2. Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 2 al presente Capitolato).
3. Gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.
4. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di fornitura senza installazione.

ART. 23

EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L'offerta è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria e lo sarà per questa Amministrazione solo dopo l'adozione e l'esecutività del conseguente provvedimento di affidamento della fornitura e del relativo impegno di spesa.

ART. 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016.
2. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

ART. 25

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.
2. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 26

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 19, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 27
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 28
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

1.1 Titolare del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Dirigente dell'Area Cultura - Servizi Biblioteche raggiungibile all'indirizzo Via della Cittadella 5, 10122 Torino e all'indirizzo email biblioteche@cert.comune.torino.it.

Il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) della Città di Torino è raggiungibile in Via Meucci n. 4, Torino e all'indirizzo di posta elettronica rpd-privacy@comune.torino.it

Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è la Legge 241/90 e s.m.i. e il D. Lgs. n. 50/2016.

1.2. Destinatari e Categorie di dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, e-mail.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra è finalizzato anche all'esecuzione del contratto di gara con i connessi adempimenti.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

1.3 Trasferimento e comunicazione dei dati

I dati sono trattati all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri

soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

1.4 Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel

rispetto degli obblighi di legge correlati.

Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679. Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

1.5 Diritti dell'interessato

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

1.6 Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

1.7 Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione al procedimento in oggetto.

1.8 Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

1.9 Finalità diverse

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

ART. 29

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Monica Sciajno

dr.ssa Monica Sciajno
Dirigente a.i.
F.TO DIGITALMENTE